

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE CURRICOLARE

TRA

L'ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE «GIUSEPPE TONIOLO» - d'ora in poi Istituto «Toniolo» - con personalità giuridica nella **COOPERATIVA SOCIALE CEIS FORMAZIONE**, con sede a Modena in viale Gramsci 10, codice fiscale e partita IVA 03008410361 - d'ora in poi SP (soggetto promotore) -, rappresentata dalla sig.ra Vallini Chiara, nata a [REDACTED] il [REDACTED]

E

_____, (soggetto ospitante) con sede in _____, codice fiscale _____, partita IVA _____ - d'ora in poi SO (soggetto ospitante) -, rappresentato/a dal/dalla sig./ra _____ nato/a a _____ il _____

PREMESSO CHE

Nel rispetto della normativa nazionale vigente e secondo *Statuti e Regolamenti* dell'Istituto «Toniolo»:

- Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento deve essere seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante. (cf D.M. 25 marzo 1998 n. 142)
- Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento. (cf D.M. 25 marzo 1998 n. 142)
- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. (cf D.M. 25 marzo 1998 n. 142)
- È compito del SP far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento. (cf D.M. 25 marzo 1998 n. 142)

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Con la presente Convenzione definiscono le modalità di collaborazione tra SP e SO per la realizzazione del tirocinio professionale degli studenti dei Corsi di Laurea triennale dell'Istituto «Toniolo», di cui saranno precisate le modalità operative.

Art. 2

§1 Il SO si impegna a:

- a. assicurare, senza oneri per l'Istituto, salvo quanto previsto al successivo art. 3b, la possibilità di svolgere le attività di tirocinio presso i propri servizi nei periodi che saranno di volta in volta concordati con apposito Progetto di Tirocinio;
- b. far svolgere agli studenti attività esclusivamente e strettamente legate all'espletamento del tirocinio secondo il programma concordato. Dette attività non saranno in alcun caso considerate né esplicazioni di un rapporto di lavoro subordinato, né attività lavorativa ad altro titolo prestata, né contratto di formazione di lavoro. Dette attività non saranno soggette a forme retributive, né a contributi previdenziali e assistenziali;
- c. affidare ai propri dipendenti e collaboratori mansioni di tutorato nei confronti degli studenti ammessi al tirocinio;
- d. equiparare gli studenti tirocinanti, nello svolgimento delle attività presso le proprie strutture ai lavoratori ai fini e per gli effetti del D.LGS 81/2008 e successive modifiche e integrazioni della normativa connessa alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro.

§2 Il responsabile del tirocinio presso il SO si obbliga a controfirmare la documentazione regolarmente rilasciata ad ogni studente dalla Segreteria dell'Istituto, ai fini dell'avvio del Progetto di Tirocinio, della certificazione delle presenze e della valutazione del percorso formativo di tirocinio.

Art. 3

L'Istituto «Toniolo» e il SP si impegnano a:

- a. definire previamente il numero dei tirocinanti, i tempi e le modalità di attuazione del tirocinio nel rispetto dell'organizzazione dei servizi erogati dall'Ente e delle finalità didattiche che l'Istituto si propone;
- b. garantire la copertura assicurativa con polizza infortuni e responsabilità civile;
- c. nominare un supervisore interno alla struttura universitaria che, nell'ambito dell'attività didattica programmata, indirizzerà il lavoro di tirocinio e manterrà i contatti con i responsabili delle sedi ospitanti;

Art. 4

Qualora l'esperienza di tirocinio contrasti gravemente con le esigenze organizzative del SO, quest'ultimo - in qualsiasi momento e previa comunicazione - può revocare l'autorizzazione a svolgere le attività di tirocinio. Istituto e SP a sua volta, e con le stesse modalità, possono interrompere il tirocinio nel caso in cui l'esperienza non risponda alle esigenze formative dello studente.

Art. 5

La presente Convenzione ha durata triennale a partire dalla data di sottoscrizione.

Art. 6

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso e le spese relative sono a carico della parte che ne farà richiesta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Modena, __/__/____



ISTITUTO
GIUSEPPE TONIOLO

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E
DELLA FORMAZIONE «GIUSEPPE TONIOLO»
Via Toniolo, 125 - 41122 Modena (MO)
Tel. 059 71 126 17 – 059 315 331
segreteria@igtoniolo.it www.igtoniolo.it



COOPERATIVA SOCIALE CEIS FORMAZIONE
Ente di Formazione – C.F. e P.I. 03008410361
Viale Gramsci, 10 – 41122 Modena
Tel. 059 315 331 – Fax 059 315 353
formazione@gruppocais.org - www.ceisformazione.eu

Timbro e firma Istituto «Toniolo»

Timbro e firma Coop. Soc. CEIS Formazione

Ente _____

Sede legale _____

Telefono _____

Indirizzo mail _____

Sito internet _____

Timbro e firma